

CONCESSIONE GRATUITA DI BENI IMMOBILI E MOBILI ALLA FONDAZIONE “I TEATRI DI REGGIO EMILIA” . 2020-2025

Il **Comune di Reggio Emilia**, con sede legale in Reggio Emilia, in Piazza Prampolini n. 1 (P.I.00145920351), di seguito denominato *Comune*, nella persona della dirigente del Servizio Servizi culturali arch. Giordano Gasparini;

CONCEDE

alla **Fondazione I Teatri di Reggio Emilia**, con sede legale in Reggio Emilia in Piazza Martiri del VII Luglio n. 7 (P.I.01699800353), di seguito denominata *Fondazione*, nella persona del suo legale rappresentante dr. Gianpiero Grotti, le strutture note come “Teatro Municipale Romolo Valli”, “Teatro Ariosto” e “Centro Cesare Zavattini (Teatro Cavallerizza)”, meglio dettagliate all’art. 2, dalla data di sottoscrizione del presente atto sino al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo alla scadenza di un ulteriore periodo di due anni alle medesime condizioni.

Il Comune comunicherà l’eventuale intenzione di non rinnovare la concessione almeno diciotto mesi prima della scadenza.

La Fondazione comunicherà l’eventuale intenzione di non rinnovare la concessione almeno sei mesi prima della scadenza.

Art 1 – Oggetto

Il Comune concede le strutture denominate Teatro Municipale “Romolo Valli”, “Teatro Ariosto” e “Centro Cesare Zavattini (Teatro Cavallerizza)” alla Fondazione quali sedi di svolgimento di tutte le attività previste dal proprio statuto.

La Fondazione, istituzione culturale tra le più significative e prestigiose del panorama nazionale, ha come scopo statutario la promozione e diffusione della cultura nei suoi molteplici aspetti, ponendosi come punto di riferimento per la produzione e l’offerta culturale a livello nazionale e internazionale. L’attività della Fondazione investe tutti i settori dello spettacolo dal vivo, organizza stagioni di prosa, musical-operetta, danza, opera, concerti e teatro ragazzi, rivolte a diversi pubblici, festival e concorsi internazionali, promuove anche un’offerta costante di formazione mirata alle giovani generazioni e alle scuole del territorio di ogni ordine e grado. Pertanto, alla Fondazione viene concessa a titolo gratuito la disponibilità delle sedi teatrali sopra indicate, comprese le relative strutture logistiche ed ausiliarie, impianti, attrezzature tecniche, materiali, arredi e pertinenze varie.

I beni mobili di proprietà comunale indicati negli allegati n. 1, n. 2, n. 3 sono ugualmente concessi alla Fondazione a titolo gratuito.

Art 2 - Locali e destinazione d'uso

2.1 "Teatro Municipale Romolo Valli" e "Teatro Ariosto"

Il Comune, per tutta la durata della concessione, concede a titolo gratuito alla Fondazione i seguenti beni immobili:

2.1 / A) - immobile posto in Reggio Emilia, Piazza Martiri del 7 luglio, n. 7, denominato "Teatro Municipale Romolo Valli", così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia:

Foglio	Particella	Sub	Zona censuaria	Cat.	classe	Consistenza	Sup. catastale
125	84	1	1	C/1	10	198 mq	184 mq
125	84	2	1	D/3	-	-	-
125	84	3	1	A/3	3	10 vani	298 mq
125	84	4	1	A/10	1	3,5 vani	100 mq
125	84	5	1	A/1	3	25 vani	1037 mq
125	84	6	1	A/3	3	5 vani	127 mq
125	84	7	1	A/3	3	7 vani	217 mq
125	84	8	1	A/3	3	3,5 vani	99 mq
125	84	9	1	A/3	3	7 vani	225 mq
125	84	10	1	A/10	3	2,5 vani	-

unitamente all'area esterna individuata dalla planimetria allegata (allegato n. 4) che deve considerarsi quale pertinenza dell'edificio. Restano a carico del Comune delle opere di manutenzione dell'area cortiliva quali, a titolo non esaustivo, l'asfaltatura, e la potatura degli alberi presenti in tale pertinenza.

L'immobile appartiene al Demanio Comunale e costituisce bene culturale, essendo oggetto di tutela come da Decreto 04.07.2005 n. 351 del Ministero per i Beni e le attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna.

Come previsto da tale Decreto "si comunica infine l'elevato rischio archeologico dell'area interessata, la cui esistenza dovrà essere comunicata ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di tale immobile. La presenza nell'area dei resti dell'antica cittadella fortificata di Reggio Emilia determina la necessità che, in caso di interventi di ristrutturazione, sia verificata in via preventiva la potenzialità archeologica mediante sondaggi preliminari o in corso d'opera, cui potranno seguire scavi negli ambiti di interesse, con tempi e modalità di esecuzione da concordare con la Soprintendenza per i beni archeologici".

- attrezzature, arredamenti ed beni mobili del Teatro Valli, secondo gli elenchi allegati alla presente concessione (allegato 1)

2.1 / B) - Immobile posto in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria, n. 1, denominato **“Teatro Ariosto”** così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia:

Foglio	Particella	Sub	Zona censuaria	Cat.	classe	Consistenza	Sup. catastale	Note
133	52	7	1	D/3	-	-	-	Teatro
133	52	9	1	D/3	-	-	-	Sala verdi
133	52	10	1	A/2	3	6,5	142	Alloggio
133	52	11	1	D/1	-	-	-	Cabina elettrica

Sono pertanto esclusi dalla concessione tutti i locali utilizzati dal bar posto al piano terra del fabbricato.

Relativamente ai locali denominati Sala Verdi e annessi, attualmente sottoposti ad intervento di riqualificazione da parte della Fondazione, che ricopre il ruolo di Stazione appaltante, si conviene che essi siano intesi quale parte integrante della presente concessione, ma, fino alla conclusione dei lavori, non definiti nelle modalità di gestione né sottoposti a valutazione economica, aspetti che saranno stabiliti con atti integrativi successivi.

L’immobile appartiene al Demanio Comunale e costituisce bene culturale, essendo oggetto di tutela come da nota Protocollo sovrintendenza n. 6606 del 22/09/1981

- attrezzature, arredamenti e beni mobili del Teatro Ariosto secondo gli elenchi allegati alla presente concessione (allegato 2).

2.2 Centro “Cesare Zavattini (Teatro Cavallerizza)”

Il Comune concede a titolo gratuito alla Fondazione l’immobile denominato “Centro Cesare Zavattini” per le finalità e secondo le modalità stabilite dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Reggio Emilia e l’Università di Modena e Reggio Emilia per la gestione del “Centro Cesare Zavattini”.

Tale convenzione è stata stipulata con atto della Giunta Comunale n. del, allegata alla presente concessione per formarne parte integrante e sostanziale.

- L’immobile è posto in Reggio Emilia, Viale Allegri n. 8/a ed è così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia:

Foglio	Particella	Sub	Zona censuaria	Cat.	classe	Consistenza	Sup. catastale
133	28	1	1	B/5	2	7072 mc	1088 mq

- L’immobile appartiene al Demanio comunale e costituisce bene culturale, essendo oggetto di tutela come da Declaratoria 30.09.1977 trasmessa al Ministero delle Finanze (all'epoca proprietario) con nota 10803 del 1.10.1977 del Ministero per i Beni Culturali ed ambientali. Il “Centro Cesare Zavattini” è destinato ad attività

universitaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. G. della L. n° 579/1993, per le finalità di promozione culturale mirate in particolare alle giovani generazioni e alla popolazione studentesca nonché di valorizzazione di soggetti locali attivi nel settore della cultura e della creatività. La destinazione d'uso è indicata nella sopraccitata convenzione che contiene obiettivi comuni e modalità di utilizzo condivise e sostenibili, per assicurare un sistema di reciprocità che consenta la migliore fruizione da parte dell'Università e del Comune oltre alla valorizzazione dell'immobile. Tutto ciò si inserisce nel recente "Accordo Quadro tra Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il Comune di Reggio Emilia" approvato con atto della Giunta Comunale n. n. 65 del 24/3/2016 che ha l'obiettivo di attivare azioni congiunte volte a qualificare l'offerta formativa e culturale consolidando le sinergie tra l'Università e le Istituzioni culturali cittadine, in particolare la Fondazione I Teatri, in un'ottica di sviluppo dell'economia della conoscenza per offrire così alla collettività servizi integrati in grado di restituire al territorio il valore aggiunto della cooperazione tra istituzioni e realizzando una maggiore economia di scala.

- Attrezzature, arredi e altri beni mobili del Centro Zavattini (Teatro Cavallerizza) secondo gli elenchi allegati alla presente concessione (allegato n. 3).

È altresì consentito alla Fondazione di subentrare al Comune in tutte le autorizzazioni ed i rapporti comunque connessi all'utilizzo delle predette strutture.

2.3 Beni mobili costituenti beni culturali

Le disposizioni di tutela e conservazione dei beni culturali previste dal D.Lgs. 22.01.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. dovranno essere applicate:

- a) agli archivi, alle biblioteche e discoteche della Fondazione;
- b) alle cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni quando incluse in raccolte di proprietà del Comune o della Fondazione.

Le parti convengono sulla necessità di costituire un comune gruppo di lavoro interdisciplinare che porti a termine, entro 36 (trentasei) mesi dalla stipula della presente concessione, una ricognizione generale dei beni mobili di proprietà del Comune e della Fondazione, ai fini di una loro catalogazione e valorizzazione, anche a fini assicurativi. Le coperture assicurative per tali beni mobili saranno a carico dei rispettivi proprietari.

2.4 Autorizzazioni ministeriali

Ai sensi dell'art. 57bis del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 sono state acquisite le autorizzazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, per la concessione in uso degli immobili: Teatro Valli autorizzazione n. 14712 del 01.10.2013 acquisita agli atti con PG n. 30943 del 21.10.2013; Teatro Ariosto autorizzazione n. 14718 del

01.10.2013 acquisita agli atti PG 30945 del 21.10.2013; Teatro Cavallerizza autorizzazione n. 14719 del 21.10.2013, già trasmessi alla Fondazione con lettera del 9.12.2013, prot. n. 1055 del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare.

L'inosservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente Comune, darà luogo, su richiesta del Comune, alla revoca della concessione, senza indennizzo.

Le parti danno atto che gli immobili risultano correttamente provvisti di Attestato di Prestazione Energetica, come previsto dalla normativa vigente in materia, allegati al presente atto (All. 5, All. 6 e 6A, All. 7)

Art 3 - Gestione ed uso degli impianti

La Fondazione è tenuta ad utilizzare le strutture teatrali oggetto della concessione per l'attività della Fondazione stessa e a garantire l'efficienza degli immobili e delle apparecchiature ad essa concessi dal Comune, le migliorie e le sostituzioni necessarie impegnandosi a riconsegnare tutti i predetti beni immobili e mobili al termine del rapporto concessorio in ottimo stato, salvo il normale deperimento d'uso.

E' fatto divieto alla Fondazione, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, apportare modifiche ai fabbricati, agli impianti, attrezzature e arredi dei Teatri Valli, Ariosto e Centro Zavattini. Le parti si danno reciprocamente atto che i lavori di riqualificazione in corso degli spazi denominati "Sala Verdi" sono oggetto di specifica convenzione che li autorizza e autorizza la Fondazione ad agire in qualità di "stazione appaltante".

Il Comune e la Fondazione redigeranno un documento tecnico "Piano pluriennale delle manutenzioni straordinarie" da aggiornare annualmente.

L'attività di manutenzione straordinaria necessaria e urgente dei beni mobili ed immobili potrà essere eseguita dalla Fondazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Saranno rimborsati dal Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria necessaria ed urgente che la Fondazione, in caso di indifferibilità, abbia comunicato al Comune, oppure quelli per i quali la Fondazione sia stata autorizzata dal Comune all'esecuzione dei lavori sulla base di progetti esecutivi.

Per l'esecuzione la Fondazione si dovrà comunque conformare alle norme vigenti in ordine alle modalità di affidamento dei lavori, normative tecniche ed autorizzazioni.

Per consentire la ristrutturazione, la conversione, l'ammodernamento, l'ampliamento delle immobilizzazioni in uso alla Fondazione necessarie alla funzionalità dell'attività teatrale, il Comune ha facoltà di erogare contributi in conto impianti.

La Fondazione si impegna, all'inizio di ogni annualità a predisporre dei piani di intervento di manutenzione ordinaria sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in accordo con il Comune, e a rendicontare annualmente le manutenzioni effettuate e i relativi costi sostenuti.

Il Comune si riserva la vigilanza sulla realizzazione degli interventi sugli immobili concessi in uso.

Art. 3 bis - Responsabilità e coperture assicurative

Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e/o collaboratori e alle attrezzature della Fondazione, che possano derivare da comportamenti di terzi.

La Fondazione è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, sia del Comune sia di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

Per la responsabilità civile derivante dalla propria attività compresa la gestione dei Teatri e fabbricati oggetto della presente concessione la Fondazione i Teatri dovrà attivare polizza RCT/O con massimale non inferiore ad € 3milioni.

A tal fine la Fondazione, prima della stipulazione del contratto, dovrà presentare copia della polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con l'impegno a mantenerla in vigore per tutta la durata del presente contratto per danni arrecati a terzi (incluso il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non inferiori a:

- Euro 3.000.000,00 "unico" per la garanzia RCT
- Euro 2.500.000,00 per sinistro per la garanzia RCO con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona

e che preveda, tra le altre condizioni, anche la copertura di:

- a) danni a cose in consegna o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o locali in cui si eseguono i servizi;
- b) danni a cose di terzi da incendio;
- c) la responsabilità civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera si avvalga (dipendenti e non);
- d) estensione del novero dei terzi alle persone che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni dell'appaltatore;
- e) estensione alla RC derivante dalla conduzione dei locali concessi
- f) estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti la convenzione in essere.

Sono a carico del Comune i costi assicurativi per il rischio incendio e responsabilità civile di tutti gli immobili oggetto della Concessione con rinuncia alla rivalsa nei confronti della Fondazione.

Art 4 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune i costi relativi alla disponibilità ed idoneità delle sedi di cui al precedente art. 2, e pertanto quelli relativi alla manutenzione straordinaria, da realizzare compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il costo di eventuali lavori a carattere eccezionale, che si rendessero necessari per adeguare gli spazi e mettere a norma gli impianti complessivi, secondo la normativa tecnica, urbanistica ed edilizia e le norme regolanti l'attività del pubblico spettacolo, così come le altre opere di manutenzione straordinaria, saranno a carico del Comune che provvederà nei limiti delle risorse economiche ed umane previste nel bilancio comunale anche sulla base di un piano pluriennale predisposto congiuntamente tra la Fondazione dei Teatri e l'Amministrazione Comunale medesima.

La Fondazione è tenuta a destinare alle spese di restauro e mantenimento della funzionalità i contributi pubblici eventualmente erogati a tale scopo da parte del Comune, della Provincia, della Regione o dello Stato.

Art 5 - Impegni e oneri a carico della Fondazione

La Fondazione si farà carico di tutti gli oneri finanziari e non finanziari che derivano dalle attività poste in essere, inclusi quelli relativi al servizio di vigilanza antincendio, alle pulizie, al servizio di sala, alle spese relative alle utenze (acqua, luce, riscaldamento, comunicazioni), e a quant'altro richiesto per le attività svolte.

La Fondazione è tenuta al rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs.vo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione provvederà, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, ai lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari e opportuni per il buon mantenimento dei fabbricati come previsto dai corrispondenti articoli del Codice Civile.

Art 6 - Utilizzi degli immobili da parte del Comune e dell'Università di Modena e Reggio Emilia

6.1 Utilizzo del "Teatro Municipale Romolo Valli" e del "Teatro Ariosto" da parte del Comune

La Fondazione, compatibilmente con le esigenze di programmazione dell'attività teatrale, dovrà garantire al Comune, che ne farà uso esclusivo per i propri fini istituzionali, l'utilizzo del Teatro Municipale Valli e del Teatro Ariosto per manifestazioni di interesse pubblico, secondo un calendario, definito dalle parti entro il 10 settembre di ogni anno (per la stagione teatrale che decorrerà dal mese di settembre dell'anno successivo con conclusione al successivo mese di giugno). Il calendario per il periodo gennaio 2020 -giugno 2021 sarà definito entro il 10 gennaio 2020.

Il calendario sarà concordato e trimestralmente aggiornato con il servizio referente per il Comune, individuato ne Servizio Servizi culturali.

Il Comune potrà fare uso diretto delle strutture teatrali, per ciascun degli anni di durata della presente concessione, fino a un massimo di n. 3 giornate quanto al Teatro Municipale Valli, n. 3 giornate quanto al Ridotto del Teatro Valli, n. 3 giornate quanto al Teatro Ariosto.

Le giornate che non saranno utilizzate dal Comune resteranno nella disponibilità della Fondazione.

Nel caso dei suddetti utilizzi, la Fondazione metterà a disposizione gratuitamente i locali, gli impianti già in propria dotazione per lo svolgimento di conferenze e convegni e il relativo personale tecnico, le utenze nonché il personale necessario per apertura e vigilanza della sede, pulizia e sicurezza.

Ogni altra spesa per assicurare lo svolgimento delle attività resta a carico esclusivo del Comune.

Sulla base dei calendari predisposti dalla Fondazione, il Comune/Servizio Servizi culturali comunicherà le date di utilizzo delle strutture summenzionate.

6.2 Utilizzo del Centro Cesare Zavattini (Teatro Cavallerizza) da parte del Comune

La Fondazione, compatibilmente con le esigenze di programmazione dell'attività teatrale, dovrà garantire al Comune, che ne farà uso esclusivo per i propri fini istituzionali, l'utilizzo del Centro Cesare Zavattini (Teatro Cavallerizza) per manifestazioni di interesse pubblico, secondo un calendario definito dalle parti entro il 10 settembre di ogni anno (per la stagione teatrale che decorrerà dal mese di settembre dell'anno successivo con conclusione al successivo mese di giugno). Il calendario per il periodo gennaio 2020 - giugno 2021 sarà definito entro il 10 gennaio 2020.

Il calendario sarà concordato e trimestralmente aggiornato con il referente per il Comune, individuato nel Servizio Servizi culturali.

Il Comune potrà fare uso diretto del Centro Cesare Zavattini (Teatro Cavallerizza), per ciascuno degli anni di durata della presente concessione, fino a un massimo di n. 20 giornate.

Le giornate che non saranno utilizzate dal Comune resteranno nella disponibilità della Fondazione.

Nel caso dei suddetti utilizzi, la Fondazione metterà a disposizione gratuitamente i locali, gli impianti già in propria dotazione per lo svolgimento di conferenze e convegni e il relativo personale tecnico, le utenze nonché il personale necessario per apertura e vigilanza della sede, pulizia e sicurezza.

Ogni altra spesa per assicurare lo svolgimento delle attività resta a carico esclusivo del Comune.

Sulla base dei calendari predisposti dalla Fondazione, il Comune/Servizio Servizi culturali comunicherà le date di utilizzo della struttura summenzionata.

6.3. Utilizzo del Centro Cesare Zavattini (Teatro Cavallerizza) da parte dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Come previsto dalla convenzione fra il Comune e l'Università di Modena e Reggio Emilia, stipulata con atto della Giunta Comunale n. del allegata alla presente concessione per formarne parte integrante e sostanziale (All. 8 e All. 8A) la Fondazione, compatibilmente con le esigenze di programmazione dell'attività teatrale, dovrà garantire all'Università di Modena e Reggio Emilia, che ne farà uso esclusivo per i propri fini

istituzionali, l'utilizzo del Centro Cesare Zavattini (Teatro Cavallerizza) per manifestazioni di interesse pubblico, secondo un calendario definito dalla Fondazione medesima entro il 10 settembre di ogni anno (per la stagione teatrale che decorrerà dal mese di settembre dell'anno successivo con conclusione al successivo mese di giugno). Il calendario per il periodo gennaio 2020 - giugno 2021 sarà definito entro il 10 gennaio 2020.

Il calendario sarà concordato e trimestralmente aggiornato, con il referente per il Comune, individuato nel Servizio Servizi culturali, che coordinerà i rapporti con l'Università di Modena e Reggio Emilia.

L'Università di Modena e Reggio Emilia potrà fare uso diretto del Centro Cesare Zavattini (Teatro Cavallerizza), per ciascuno degli anni di durata della presente concessione, fino a un massimo di n. 5 giornate.

Le giornate che non saranno utilizzate dall'Università di Modena e Reggio Emilia resteranno nella disponibilità della Fondazione.

Nel caso dei suddetti utilizzi, la Fondazione metterà a disposizione gratuitamente i locali, gli impianti già in propria dotazione per lo svolgimento di conferenze e convegni e il relativo personale tecnico, le utenze nonché il personale necessario per apertura e vigilanza della sede, pulizia e sicurezza.

Ogni altra spesa per assicurare lo svolgimento delle attività resta a carico esclusivo dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Sulla base dei calendari predisposti dalla Fondazione, l'Università di Modena e Reggio Emilia comunicherà le date di utilizzo della struttura summenzionata.

Art 7 - Concessione onerosa a terzi

La Fondazione, in conformità con la natura e la destinazione d'uso delle strutture teatrali e compatibilmente con la propria programmazione, potrà concedere a titolo oneroso, regolamentandone le modalità, i locali stessi a terzi che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività consone alle finalità statutarie e alle condizioni previste.

Sull'utilizzo da parte di terzi risponde la Fondazione in caso di danni e il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità.

Art 8 - Facoltà di revoca

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente concessione nel caso in cui la Fondazione non rispetti gli accordi stabiliti tra le parti.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione degli spazi previsti dalla presente Convenzione per ragioni di pubblico interesse.

In tal caso non sarà dovuta alla Fondazione indennità alcuna.

Art 9 - Facoltà di rinuncia

La Fondazione si riserva la facoltà di rinunciare, con un preavviso di almeno sei mesi, all'uso di uno o più immobili nel caso di impossibilità di assicurarne la gestione per ragioni di carattere economico.

In tal caso verranno meno tutti gli obblighi e oneri a carico della Fondazione con riferimento all'immobile o agli immobili oggetto di rinuncia.

Art 10 - Controversie

Le parti convengono che per qualunque divergenza dovesse insorgere relativamente alla interpretazione della presente concessione si impegnano a risolverla bonariamente.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo le controversie saranno deferite alla competente Autorità Giurisdizionale. Il foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art 11 - Spese contrattuali

Le eventuali spese contrattuali, in caso d'uso, comprese quelle di registrazione del presente atto, saranno a carico della parte richiedente.

Art 12 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 13 – Privacy e riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, le Parti si danno atto che i rispettivi dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa. I dati potranno essere trattati con l'ausilio di elaboratori elettronici, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti da leggi e regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo.

I dati personali saranno tenuti strettamente riservati, non saranno ceduti o comunicati a terzi con eccezione dei soggetti per i quali tale facoltà è riconosciuta dalle normative di legge e sia strettamente necessaria in relazione all'attività da questi esplicata. I dati saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ordine al trattamento in questione gli interessati potranno esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) n. 2016/679.

Per esercitare i diritti sanciti dal GDPR e per richiedere l'informativa completa, ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra che risponderà limitatamente ai dati da esso trattati. I punti di contatto sono:

per la Fondazione: presidenza@pec.iteatri.re.it – DPO: iteatri.dop@01privacy.it

per il Comune: DPO: dpo-team@lepida.it (con atto di Giunta Comunale n. 92 del 22/05/2018 e conseguente atto di nomina del Sindaco Pg 71191 del 01/06/2018 è stato nominato Responsabile per la protezione dei dati – DPO del Comune di Reggio Emilia la Società Lepida Spa con sede a Bologna Via della Liberazione n.

Reggio Emilia, _____

Letto approvato e sottoscritto
Per il Comune di Reggio Emilia

Per la Fondazione I Teatri
